

BOZZE DI STAMPA

17 ottobre 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (870-A)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

BASSO, FINA, IRTO, MARTELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna» con le seguenti: «le regioni interessate dai superamenti ivi indicati» ed aggiungere in fine il seguente periodo: «Con le medesime tempistiche e con le medesime finalità, lo Stato provvede all'aggiornamento del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, e alla individuazione delle relative risorse finanziarie.».

1.39

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna» con le seguenti: «tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «delle Regioni di cui al comma 1» con le seguenti: «di tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

1.3

LOREFICE

Al comma 1, sostituire le parole: «e Emilia-Romagna» con le seguenti: «, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Liguria e Sicilia».

1.100 (già 1.4)

BASSO, FINA, IRTO, MARTELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».

1.101

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» con le seguenti: «a far adottare dall'Autorità competente la proposta di piano, e».

1.6

SIRONI

Al comma 1, dopo la parola: «, modificando» inserire le seguenti: «ed integrando».

1.7

SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: «provvedimenti attuativi, » inserire le seguenti: «con nuove iniziative aggiuntive».

1.8

SIRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «, nonché di quanto previsto dal comma 2» con le seguenti: « , di quanto previsto dal comma 2 nonché dei dati aggiornati sulle fonti delle emissioni nocive ivi compresi il riscaldamento degli edifici, l'utilizzo di stufe a legna e a pellet, le attività agricole e zootecniche, gli allevamenti intensivi, la presenza di termovalorizzatori, le infrastrutture logistiche, il trasporto merci su gomma, la circolazione di veicoli inquinanti, il numero di veicoli circolanti».

1.9

BASSO, FINA, IRTO, MARTELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo un quadro sistemico che tenga in considerazione tutte le fonti inquinanti in un'ottica di sostenibilità a lungo termine.»

1.41

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5"» con le seguenti: «alimentati con motori endotermici».

1.15

BASSO, FINA, IRTO, MARTELLA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024».

1.16

SIRONI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024.» con le seguenti: «entro e non oltre il 1° ottobre 2024.»;*

b) *sostituire le parole: «A decorrere dal 1° ottobre 2025,» con le seguenti: «entro e non oltre il 1° ottobre 2025,».*

1.17

BASSO, FINA, IRTO, MARTELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024» con le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2024».

1.19

FREGOLENT

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «1° ottobre 2024» con le seguenti: «1° ottobre 2025»;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: «30.000 abitanti» con le seguenti: «100.000 abitanti».*

1.42

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale», inserire le seguenti: «attraverso provvedimenti strutturali.».

1.24

BASSO, FINA, IRTO, MARTELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° ottobre 2025» con le seguenti: «Non oltre il 1° gennaio 2025».

1.25

SIRONI

Al comma 2, dopo le parole: «provvedimenti attuativi» inserire le seguenti: «con nuove iniziative aggiuntive».

1.102

DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 2-bis.

1.103 (già 1.27)

BASSO, FINA, IRTO, MARTELLA

Dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

«2-quater. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare prioritariamente al sostegno del trasporto pubblico locale delle regioni interessate dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-quater*, pari a 200 milioni per l'anno 2023 e a 700 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2023 e di 700 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1.104 (già 1.28)

BASSO, FINA, IRTO, MANCA, MARTELLA

Dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

«*2-quater.* Al fine di favorire il ricorso al trasporto pubblico e la riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare nelle aree interessate dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024";

b) le parole: "un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro".

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-quater*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1.105 (già 1.32)

BASSO, FINA, IRTO, MANCA, MARTELLA

Dopo il comma 2-ter inserire il seguente:

«2-quater. Al fine di accelerare il *trend* di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macroeconomico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

1.43

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

«2-quater. Al fine di accelerare il *trend* di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macroeconomico, le Amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.».

1.106 (già 1.33)

BASSO, FINA, IRTO, MANCA, MARTELLA

Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

«2-quater. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in particolare nelle aree interessate da fenomeni di forte inquinamento dell'aria ambiente, per l'anno 2024 le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono destinate prioritariamente all'acquisto di veicoli non inquinanti nelle regioni che entro il 31 dicembre 2023 provvedono alla revisione dei propri piani di qualità dell'aria ai fini del rispetto delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di qualità dell'aria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, ROSA, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (AS 870-A),

premesso che:

durante le audizioni che sono state svolte è emerso il preminente impatto del riscaldamento domestico sulla qualità dell'aria;

considerato, infatti, che:

il riscaldamento domestico genera il 50% delle emissioni totali di PM10 e più del 65% delle emissioni di PM 2,5 e che il 99% di questi è riconducibile all'impiego di biomassa legnosa;

considerato, inoltre, che:

persino gli impianti più performanti consentono una riduzione solo parziale degli inquinanti emessi;

ritenuto che:

sia urgente intervenire, per migliorare la qualità dell'aria, anche nel settore del riscaldamento domestico, salvaguardando, parimenti, le famiglie che non abbiano altri impianti di riscaldamento, oltre a quello a biomassa, installati nell'abitazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare le dovute interlocuzioni con le Regioni per monitorare nell'ambito dei piani regionali degli interventi per la qualità dell'aria il progressivo efficientamento degli impianti a biomassa consentiti per il riscaldamento in ambito domestico.

G1.101

DI GIROLAMO

Il Senato,

esaminato il disegno in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (AS 870);

premesso che:

la presente proposta di legge vuole assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di qualità dell'aria, introducendo, la possibilità, per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna ad aggiornare i propri piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché del blocco dei veicoli "euro 5" a far data, esclusivamente, dal 1 ottobre 2024;

considerato che:

l'abbattimento delle emissioni inquinanti nelle regioni di cui in premessa e al fine di conseguire gli obiettivi europei di abbattimento delle emissioni dell'80% entro il 2030, non possa prescindere da un efficiente trasporto pubblico locale sia su gomma che su ferro;

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nell'ambito delle proprie competenze, di verificare che le Regioni di cui in premessa, adottino una programmazione strategica di medio lungo periodo che potenzino il servizio pubblico locale affinché quest'ultimo costituisca una valida opzione all'automobile.

G1.102

NATURALE, DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (A.S. 870),

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di qualità dell'aria, stabilisce che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedano ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando - ove necessario - i relativi provvedimenti attuativi, alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli 'euro 5' previsto dal comma 2 del medesimo articolo 1;

riguardo il tema delle emissioni inquinanti, vale la pena evidenziare che il 26 ottobre 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva volta ad allineare la normativa vigente in materia di qualità dell'aria alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità. La proposta stabilisce obiettivi per il 2030 e mira a riportare l'UE su una traiettoria che le consenta di azzerare l'inquinamento atmosferico entro il 2050;

in particolare, la detta proposta persegue le seguenti finalità: rafforzare le disposizioni concernenti il monitoraggio della qualità dell'aria e i piani delle autorità locali per l'aria pulita; introdurre un diritto al risarcimento per le persone che hanno subito danni alla salute a seguito di una violazione delle norme UE in materia di qualità dell'aria; migliorare l'informazione del pubblico sulla qualità dell'aria e l'accesso alla giustizia;

considerato che:

tra i responsabili delle principali attività ad alto impatto ambientale del settore agricolo figurano gli allevamenti intensivi - in particolare quello dei bovini - che, in base a stime della FAO, generano il 14,5% delle emissioni totali di gas serra;

è del tutto evidente che l'attuale modello produttivo non è parametrato ai cogenti bisogni del nostro pianeta, il quale sta attraversando una crisi climatica senza precedenti. È prioritario, dunque, individuare - in una visione ineluttabilmente anticipatoria - ogni possibile soluzione innovativa, eco-compatibile e non dannosa per la salute umana che possa produrre benefici per la qualità dell'aria e, più in generale, per l'ambiente sul tema, la strategia «Farm to fork», al centro del Green Deal europeo, mira ad accelerare la transizione verso un sistema alimentare sostenibile che dovrebbe, in particolare: avere un impatto ambientale neutro o positivo; contribuire a mitigare il cambiamento climatico e ad adattarsi ai suoi impatti; investire la perdita di biodiversità; garantire la sicurezza alimentare, la nutrizione e la salute pubblica, assicurando che tutti abbiano accesso a cibo sufficiente, sicuro, nutriente e sostenibile; preservare l'accessibilità economica dei prodotti alimentari generando ritorni economici più equi, favorendo la competitività del settore dell'approvvigionamento dell'UE e promuovendo il commercio equo,

impegna il Governo a:

1) adottare soluzioni innovative funzionali al raggiungimento degli obiettivi della strategia «Farm to fork», attraverso la virtuosa coniugazione di azioni tese a diminuire le emissioni inquinanti, il consumo del suolo e l'abuso delle vitali risorse dell'aria e dell'acqua, con la difesa della sanità pubblica, degli interessi dei cittadini e la preservazione del patrimonio agroalimentare;

2) prevedere, conformemente alla disciplina unionale, dei meccanismi incentivanti tesi a sostenere la transizione ecologica del settore agricolo, attualizzando le risposte del comparto primario alle esigenze ambientali.

EMENDAMENTI

Art. 1-bis

1-bis.100

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Sopprimere il comma 1.

1-bis.101

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «destinato al finanziamento di investimenti» *inserire le seguenti* «, ambientalmente sostenibili, come stabilito dal Regolamento UE 2020/852,»;

b) *sopprimere le parole:* «volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta,».

1-bis.102

BASSO, FINA, IRTO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «alla creazione e».

1-bis.103

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta,» *con le seguenti:* «al potenziamento degli autobus elettrici per il trasporto pubblico locale ai fini turistici,».

1-bis.104

BASSO, FINA, IRTO

Al comma 1, sostituire le parole: «alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici» *con le seguenti:* «alla riqualificazione delle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici esistenti esterne al perimetro dei centri storici, garantendo i collegamenti con un adeguato servizio di trasporto pubblico locale,».

1-bis.105

BASSO, FINA, IRTO

Al comma 1, dopo le parole: «alla creazione» inserire le seguenti: «, in aree esterne ai centri storici delle città,».

1-bis.106

BASSO, FINA, IRTO

Al comma 1, dopo le parole: «a fini turistici» inserire le seguenti: «, comunque nel rispetto e nella tutela dei beni di interesse storico e culturale».

1-bis.107

SIRONI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: «turismo all'aria aperta,» inserire le seguenti: «senza ulteriore consumo di suolo e senza impermeabilizzazione e nel rispetto degli habitat naturali e semi- naturali nonché della flora e della fauna selvatica,».

1-bis.108

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Sopprimere il comma 2.

1-bis.109

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Sopprimere il comma 3.

1-bis.110 [già 1.0.500 (testo 2)/9]

BASSO, FINA, IRTO

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del turismo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, procede alla modifica del decreto ministeriale del 22 marzo 2023 recante "Disposizioni applicative per il riparto e l'erogazione delle risorse stanziato sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate al potenziamento degli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile" per la ripartizione delle risorse aggiuntive di cui al presente comma.»

1-bis.111

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Sopprimere il comma 4.

Art. 1-ter

1-ter.100

ALFIERI, BASSO

Al comma 2, dopo le parole: «all'Unione europea» inserire le seguenti: «e dell'intesa raggiunta tra Regione Lombardia e i comuni dell'area di Malpensa interessati dall'opera».

1-ter.0.100 (già 1.0.1)

BASSO, FINA, IRTO, MANCA, MARTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quater

(Fondo per la qualità dell'aria)

1. Al fine di favorire il rispetto della normativa europea in materia di qualità dell'aria e riduzione delle emissioni inquinanti, nonché l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con dotazione di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, finalizzato alla realizzazione di azioni specifiche di riduzione delle emissioni inquinanti, da destinare prioritariamente alle imprese agricole e zootecniche operanti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna per supportare l'acquisto di macchinari e strumenti idonei a garantire la riduzione di ammoniaca, con particolare riguardo alla copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici o l'acquisto di macchinari per la distribuzione di liquame nel terreno a basse o zero emissioni di ammoniaca. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «presente decreto» con le seguenti: «presente articolo».

1-ter.0.101 (già 1.0.2)

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quater

(Disposizioni in materia di impiego di aeromobili a pilotaggio remoto come strumento per il monitoraggio ambientale e la valutazione della qualità dell'aria)

1. All'articolo 5 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. La valutazione della qualità dell'aria è effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, con le modalità previste dai commi 3, 4 e 5, che possono essere integrate anche mediante l'utilizzo di metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati "droni", al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria, la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite aeromobili a pilotaggio remoto è svolta o coordinata da soggetti e/o personale in possesso di comprovata esperienza tecnico scientifica ufficialmente documentata e consistente nell'aver svolto tale attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo e/o enti pubblici di ricerca e/o università per un lasso di tempo non inferiore a 2 anni. La frequenza dell'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto va valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento delle AIA e della VIA.

5-ter. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-quater. Al fine di implementare la dotazione di aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sul fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

1-ter.0.102 (già 1.0.3)

DI GIROLAMO, MAZZELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, anche mediante limitatori della velocità, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici".».

1-ter.0.103

ROMEO, BERRINO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater

(Misure in materia di servizi di trasporto merci a basso impatto ambientale)

1. Al fine di abbattere le emissioni atmosferiche derivanti dal traffico merci e favorire la preservazione degli ecosistemi locali, secondo le strategie di accelerazione della transizione ecologica, per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché per garanti-

re la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e può nominare fino a due sub-commissari il cui compenso può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-*quinqüies* del citato articolo 94-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

1-ter.0.104

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*quater*

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di accelerare il *trend* di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macroeconomico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

1-ter.0.105

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quater

1. Dal 1° gennaio 2024 i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, sono tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro stato.

2. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica.

3. Alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono destinate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. L'articolo 63, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato.».
